

UNA BREVE NOTA STORICO-GIURIDICA SULLA FASE DECISIONALE DEL GIUDIZIO INQUISITORIO NELL'AMBITO DEL PROCESSO CANONICO MEDIEVALE *IN RE POENALI*

1. Osservazioni introduttive

È noto che, nel campo penale, tanto le corti episcopali, quanto le magistrature secolari, continuarono a basare per tutto il Medioevo, fondamentalmente, le loro procedure sui principi tradizionali del diritto romano, e cioè sul modo di procedere detto *accusatio*¹.

Per esso, l'*actio* – o azione penale – aveva inizio col gesto di un privato cittadino di accusare l'autore di un'infrazione alla legge penale, lesiva di un diritto proprio o del suo casato, o anche dannosa per un interesse pubblico (*crimina o scelera publica*)². L'accusatore doveva assumere su di sé l'intera responsabilità della propria accusa ed, investito legalmente del suo ufficio, con l'adempimento della formalità dell'iscrizione a ruolo della causa (*inscriptionis vincula*) davanti al giudice competente, che assisteva passivamente al dibattito ed aveva limitate facoltà d'indagine, doveva provare rigorosamente i fatti asseriti, con documenti, testi ed ogni altro mezzo utile alla causa, e legittimo³.

In caso di insuccesso nella prova, l'imputato andava assolto (*actore non probante, reus absolvitur*), e anzi l'attore veniva posto nella situazione stessa dell'imputato (*ex actore fit reus*), ed era passibile di pena, in genere

¹ Sul processo accusatorio, ampiamente, cf. J.-C. GOUJET, *Histoire des Inquisitions; Où l'on rapporte l'origine et le progrès de ces Tribunaux, leurs variations, et la forme de leur Jurisdiction*, Colonie 1759, p. 211-219.

² Circa le caratteristiche dell'azione penale nel sistema accusatorio, vedi J. DUPIN, *Mémoires historiques pour servir à l'histoire des Inquisitions*, Colonie 1716, p. 91-92.

³ Per una trattazione abbastanza approfondita dei poteri del giudice e delle parti nell'ambito del modello processuale accusatorio, si veda K. HENNER, *Beiträge zur Organisation und Kompetenz der päpstliche Ketzergerichte*, Leipzig 1890, p. 165-168.

della stessa pena che sarebbe toccata all'imputato se egli fosse riuscito a dimostrare come valida la sua accusa, e vera la colpevolezza di questo⁴.

In definitiva, il rito accusatorio non era altro che lo schema giudiziario regolarmente previsto per il processo civile⁵, con gli opportuni adattamenti derivanti dalla circostanza che nell'ambito penale si agiva per la tutela di un interesse pubblico, anziché meramente privato.

Una giurisdizione che acquisiva sempre maggiore importanza si era tuttavia andata affermando accanto alla giurisdizione accusatoria.

I Vescovi, già investiti di poteri disciplinari⁶, cominciarono ad essere normalmente scelti come arbitri ed autorevoli compositori di qualunque dissidio tra i chierici, ed a sedere in vere corti di giustizia chiamate sinodi. Dato che essi ispiravano più fiducia ai litiganti che non i giudici ordinari, spesso corrotti e poco istruiti, anche i laici presero a servirsi senza esitazioni della loro opera⁷.

La giurisdizione episcopale non venne, tuttavia, a collocarsi in una situazione di concorrenza con quella laica, ma conservò sempre la prerogativa di un tribunale arbitrale, alle decisioni del quale le sanzioni spirituali, di cui disponeva, conferivano singolare autorità⁸. Dopo le invasioni barbariche, la Chiesa progressivamente reclamò il privilegio di conoscere e dirimere tutte le controversie civili e criminali dei chierici⁹.

⁴ Cf. J. HAVET, *L'hérésie et le bras séculier au moyen âge jusqu'au XIII siècle*, in J. HAVET, *Œuvres complètes*, Paris 1896, p. 173-175.

⁵ Per una riflessione storico-giuridica sull'applicazione del rito accusatorio nel processo civile, vedi L. TANON, *Histoire des tribunaux de l'inquisition en France*, Paris 1893, p. 157-160.

⁶ In merito alla potestà disciplinare episcopale, vagliata nella sua struttura e caratteristiche in epoca antecedente alla nascita del processo inquisitorio, cf. H. MAISON-NEUVE, *Études sur les origines de l'Inquisition*, Paris 1942, p. 81-83.

⁷ In tal senso E. BURMAN, *The Inquisition: hammer of heresy*, Wellingborough 1984, p. 155-156.

⁸ Per un esame delle caratteristiche formali e sostanziali di tale tribunale arbitrale, cf. I. VON DÖLLINGER, *Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters*, München 1890, p. 133-135.

⁹ In questo ambito, l'organizzazione ecclesiale poteva vantare, all'epoca, un assetto assai più rigoroso e funzionale di quello statale, e non le riuscì difficile colmare le lacune che il caos sociale e politico aveva provocato nell'amministrazione della giustizia secolare (cf. in proposito C. HAVAS, *La storia dell'Inquisizione*, Milano 1947, p. 246-247).

I glossatori e i commentatori ammisero esplicitamente il diritto della Chiesa in ambito giudiziario, e tale diritto – consacrato definitivamente nelle decretali – tolse allo Stato la facoltà di legiferare e giudicare nelle materie che la Chiesa riservò alla sua competenza esclusiva¹⁰.

Giudice ecclesiastico in ogni diocesi era l'ordinario, sostituito, se del caso, dal proprio vicario. Dal XIII secolo venne nominato sistematicamente uno speciale funzionario, chiamato *officialis*¹¹.

La procedura criminale, osservata dalle magistrature ecclesiastiche, trovava il suo fondamento giuridico nel diritto di Giustiniano, accresciuto e modificato da alcuni elementi presi in prestito ai procedimenti disciplinari canonici¹². Tale quadro dei fatti costituì il presupposto storico-sociale per l'affermarsi della procedura inquisitoria¹³.

Nelle pagine che seguono, si intende esaminare, sia sotto il profilo storico che giuridico-canonico, un aspetto peculiare del processo inquisitorio medievale, ovvero la struttura, il funzionamento e gli effetti della fase decisionale, ossia del momento processuale nel quale il giudice inquisitore, raccolti ed esaminati tutti i mezzi di prova, raggiungeva il proprio convincimento circa la fondatezza ed il buon diritto della pretesa vantata dalla vittima del crimine, ossia circa la colpevolezza dell'imputato.

Tale convincimento si esprimeva nell'emanazione del provvedimento decisorio per eccellenza, chiamato sentenza, che disponeva la

¹⁰ Cf., ad esempio, SICARDUS CREMONENSIS, *Summa canonum*, Mediolani 1458, VII, d. III, c. 3; STEPHANUS TORNACENSIS, *Summa canonum*, Augustae Taurinorum 1562, II, d. III, c. XXVI; MAGISTER RUPHINUS, *Summa decretorum*, Parmae 1536, I, d. IV, c. XIII.

¹¹ Così L. BEAUCHET, *Origines de la juridiction ecclésiastique et son développement en France jusqu'au XXII^e siècle*, in *Nouvelle Revue Historique de Droit français et étranger*, 7 (1883) 387-477; 503-536.

¹² F. CARDINI, *L'Inquisizione*, Firenze 1999, p. 71-72.

¹³ Per una panoramica più estesa e precisa circa i presupposti storici, sociali e culturali che consentirono l'affermarsi del modello processuale inquisitorio, vedi L. PAOLINI, *L'eresia e l'inquisizione. Per una complessiva riconsiderazione del problema*, in *Lo spazio letterario del Medioevo*, II, Roma 1994, p. 156-159. Per una disamina aggiornata dell'argomento in relazione alla disciplina giuridica dell'eresia, vedi J. BELDA INIESTA, *Il trattamento canonico dell'eretico fino all'epoca medievale*, in *Apollinaris*, 88 (2015) 441-485.

condanna del reo, oppure assolveva l'imputato, dopo averne accertato l'innocenza.

2. Il ruolo dei *boni viri* nell'economia e nella logica delle cause penali in epoca medievale: rilievi generali

Per la decisione della causa e la valutazione delle prove, gli inquisitori dovevano valersi dell'opera di *boni viri*, generalmente periti in diritto. I *boni viri* non appartenevano al personale dell'ufficio giudiziario, ma erano vincolati al segreto da apposito giuramento e passibili di pena, in ogni ipotesi di colpa nell'esercizio delle loro funzioni¹⁴.

Chiunque poteva essere chiamato ad espletare tale ufficio, obbligatorio, grandemente onorevole e solitamente gratuito: lo erano per lo più membri del clero regolare e secolare, laici in possesso di speciali requisiti, giurisperiti, teologi, magistrati e tutti notoriamente zelanti nella fede¹⁵.

Il numero dei *boni viri* – che ebbero la loro origine in quei periti di diritto, sopra menzionati, che i giudici solevano consultare nelle procedure laiche o ecclesiastiche più complesse – era indeterminato. Nei primi tempi essi composero un *collegium* – una sorta di elenco o albo professionale – assai ristretto; in seguito aumentarono fino ad oltre cinquanta, rappresentando una reale garanzia di imparzialità, perché tendenzialmente meno intransigenti dell'inquisitore, e profondamente competenti nelle oscure e complicate scienze giuridiche¹⁶.

Proprio nella procedura inquisitoria, dunque, ritenuta – soprattutto ai nostri giorni – negatrice di ogni libertà, si era introdotto un organismo simile al famoso istituto liberale della giuria, istituito nei paesi di lingua anglosassone. I *boni viri* furono creati con una bolla di Innocenzo

¹⁴ Per la disciplina generale dell'istituto dei *boni viri*, cf. NICOLAUS EYMERICUS, *Directorium inquisitorium*, cum Francisci Pegna adnotationibus, Romae 1585, p. 44-45, ed ancora di più C. DOUAIS, *La formule «communicato bonorum virorum consilio» des sentences inquisitoriales*, Paris 1898, p. 18-19.

¹⁵ Circa gli specifici requisiti che dovevano possedere i laici ammessi a detto ufficio, vedi THOMAS DEL BENE, *De officio S. Inquisitionis circa haeresim cum bullis tam veteribus quam recentioribus ad tandem materiam seu ad idem officium spectantibus*, Lugduni 1666, p. 142.

¹⁶ Così NICOLAUS EYMERICUS, *Directorium inquisitorium*, p. 45.

IV del 1254, giustificandone l'istituzione per mezzo dell'osservazione che *in tam gravi crimine cum multa oportet cautela procedi*¹⁷.

La disciplina circa il loro funzionamento fu più volte riformata dai Pontefici; talora gli atti del processo erano assunti anche alla loro presenza, ma più spesso essi erano riuniti qualche giorno prima di quello fissato per il *sermo generalis*, e prendevano posto attorno ad un tavolo sormontato dalla Croce e dal Vangelo aperto. Non era necessaria la presenza di tutti i consiglieri chiamati, per assicurare la validità delle deliberazioni, di modo che lo stesso consiglio, nel corso della sua riunione, non risultava sempre composto dalle medesime persone¹⁸.

Le deliberazioni potevano anche durare parecchi giorni; il giudice dava ai *boni viri* lettura di tutti gli atti del processo, dopo di che, discusse le risultanze processuali e risolse le eventuali questioni di diritto, determinata la natura del delitto e l'intensità del dolo, raccoglieva il parere di ciascun membro anche relativamente alle pene da infliggere¹⁹.

L'attenersi al parere dei *boni viri* non era obbligatorio per il giudice – nonostante qualche autore in dottrina ritenesse il contrario –; nella pratica però tali pareri furono quasi sempre seguiti²⁰.

3. L'emanazione della sentenza quale provvedimento definitorio del giudizio

Raccolti e studiati gli elementi necessari per il giudizio e sentito il parere dei *boni viri*, il giudice pronunciava la sentenza. Tale provvedimento decisorio era reso dall'inquisitore in solido con il vescovo della

¹⁷ Per il contenuto di tale bolla a proposito dell'istituto in esame, cf. F. PEGNA, *Litterae apostolicae diversorum romanorum pontificum, pro officio SS. Inquisitionis, ab Innocentio III pontifice maximo usque ad haec tempora*, Romae 1579, p. 77.

¹⁸ Sulla natura e lo svolgimento del procedimento deliberativo dei *boni viri*, cf. BERNARD GUI, *Manuel de l'inquisiteur*, édité et traduit par G. Mollat, avec la collaboration de G. Driouxin, (Les classiques de l'histoire de France au Moyen Age 9) Librairie Honoré Champion, Paris 1927, vol. II p. 131-132.

¹⁹ GUI, *Manuel de l'inquisiteur*, p. 132.

²⁰ Così NICOLAUS EYMERICUS, *Directorium inquisitorum*, p. 44-45; per l'opinione contraria vedi GUI, *Manuel de l'inquisiteur*, p. 132 e DOUAIS, *La formule «communicato bonorum virorum consilio»*, p. 19.

diocesi interessata, o con un suo rappresentante, o dal solo inquisitore se il vescovo gli avesse delegato i suoi poteri²¹.

Le sentenze di assoluzione però potevano, in ogni caso, essere pronunciate dall'inquisitore senza la partecipazione del vescovo al giudizio, in quanto quest'ultima era stabilita essenzialmente quale garanzia per l'imputato²². Le sentenze erano generalmente motivate in fatto e diritto e ritenute nulle qualora non derivassero *ex actis et probatis*, dato che, in particolare, le prove ritualmente raccolte nel corso del processo erano considerate *substantia iudicii*²³.

Il giudice pronunciava sentenza di assoluzione (*ex capite innocentiae*) quando nessuna prova era stata raggiunta a carico dell'accusato. Tale formula, che privava anche il fisco di ogni diritto di rivalsa sulle spese processuali e sul mantenimento in carcere, estingueva definitivamente l'azione penale, ma era assai rara. Infatti, se il giudice, il quale poteva archiviare gli atti quando – in seguito all'inchiesta preparatoria – ritenesse la denuncia priva di ogni fondamento, aveva ritenuto di procedere contro l'imputato, doveva essere in possesso, quantomeno, di un grave indizio²⁴.

In tale ultimo caso, veniva pronunciata sentenza di assoluzione *cum clausola seu sic stantibus rebus*, che non costituiva cosa giudicata, ma teneva l'imputato *in incerto et dubio stato*, poiché il tribunale poteva in qualsiasi momento riaprire la procedura se giungessero a sua conoscenza nuovi fatti e nuove prove. All'interessato veniva rilasciata una copia della sentenza che dichiarava la sua innocenza²⁵.

²¹ Sul rapporto di solidarietà tra Vescovo ed inquisitore nel pronunciare la sentenza cf. C. CARENA, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, Lugduni 1669, p. 198.

²² L'inquisitore provvedeva per prassi a deliberare sempre da solo la sentenza di assoluzione con formula piena. Nel caso che la sentenza fosse di assoluzione per insufficienza di prove (*in dubio standum est pro reo*), la decisione poteva essere presa sia dall'inquisitore da solo che con la collaborazione del Vescovo – così BERNARDUS GUIDONIS (GUI), *Practica officii inquisitionis haereticae pravitatis*, Parisiis 1886, p. 235.

²³ Circa l'obbligo di motivazione, almeno sommaria, della sentenza inquisitoria, cf. ALFONSO DE CASTRO, *De justa haereticorum punitione*, Lugduni 1566, p. 211-212. Cf. anche BELDA INIESTA, *Il trattamento canonico*, p. 449.

²⁴ Sulla tipologia di sentenze, nel dettaglio, vedi BERNARDUS GUIDONIS, *Practica officii inquisitionis*, p. 256-258.

²⁵ Circa la sentenza di assoluzione *cum clausola seu sic stantibus rebus*, nello specifico, cf. NICOLAUS EYMERICUS, *Directorium inquisitorum*, p. 169.

La sentenza di assoluzione poteva anche affermare che le prove fossero insufficienti per una condanna. L'assolto veniva, allora, sottoposto ad una vigilanza occulta ed implacabile. Veniva fatto pedinare da abili agenti segreti che, pedinandolo con ostinazione talora feroce, osservavano ogni suo gesto o comportamento, riferivano qualunque parola sospetta, e la minima imprudenza dava modo al tribunale di riaprire la procedura²⁶.

Si conoscevano poi le sentenze che, pur essendo di condanna, erano definite ugualmente di assoluzione o di riconciliazione, perché stimate misericordiose per l'anima, anche se rigorose per il corpo. Erano quelle nelle quali i giudici, ritenuto che l'imputato dovesse considerarsi gravemente sospetto, oppure colpevole accertato delle dottrine eretiche professate, ma in seguito pentito, previa abiura (*ad cautelam*, nel primo caso), condannavano l'imputato ad una penitenza, che nei casi più gravi poteva anche essere il carcere perpetuo, assolvendolo però dalle censure ecclesiastiche nelle quali era incorso²⁷.

Infine, vi erano le sentenze che ordinavano la consegna del condannato al braccio secolare per l'applicazione delle pene fissate dalle leggi civili contro i colpevoli di eresia. Tali sentenze erano emanate avverso coloro che rifiutassero di sottomettersi alla Chiesa, e di riconoscere il loro errore, o che avevano finto di riconoscerlo per sfuggire alle sanzioni previste, e che – essendo irrecuperabili – la Chiesa disperava di salvare, e cioè gli impenitenti ed i recidivi²⁸.

Alla stessa stregua degli impenitenti erano trattati coloro che, pure essendo colpevoli di eresia, sulla base di prove imponenti, rifiutassero di confessare il proprio errore, o che, pur confessandolo, negassero che esso concretasse un'ipotesi di eresia²⁹.

²⁶ In ordine alla sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, cf. BERNARDUS GUIDONIS, *Practica officii inquisitionis*, p. 257.

²⁷ Per quanto concerne i presupposti e le caratteristiche della sentenza di condanna *ad cautelam* in caso di abiura, cf. BERNARDUS COMENSIS, *Lucerna inquisitorum haereticarum pravitate et eiusdem tractatus de strigibus*, cum Francisci Pegna adnotationibus, Romae 1584, p. 266.

²⁸ Sulle sentenze emanate contro gli impenitenti ed i recidivi, cf. NICOLAUS EXMERICUS, *Directorium inquisitorum*, p. 171. In proposito vedi, altresì, BELDA INIESTA, *Il trattamento canonico*, p. 461-462.

²⁹ Così HAVAS, *La storia dell'Inquisizione*, p. 137.

Le sentenze che disponevano la consegna dell'impenitente al braccio secolare, contenevano sempre la riserva di fargli grazia della vita solo che si pentisse. Il pentimento tardivo, originato dalla paura della morte, importava in genere la commutazione della pena capitale in condanna al carcere perpetuo, che però poteva, a sua volta, essere convertita in altra pena più lieve nel corso dell'esecuzione³⁰.

Si è già accennato che la recidiva fosse trattata con speciale severità. In casi leggeri o riguardanti sospetti, essa era considerata come una mera circostanza aggravante. Tuttavia, se i fatti erano gravi e provati, coloro che ricadevano nella condotta criminosa (*relapsi*) non potevano più salvarsi con il pentimento, e dovevano essere, in ogni caso, messi a morte, pur ricevendo – se lo desiderassero – i Sacramenti³¹.

Nella pratica, però, fu normalmente riservato loro un trattamento più clemente: basti ricordare che nei registri delle sentenze pronunciate negli anni 1246-1248, da Bernardo di Caux, inquisitore piuttosto famoso per la sua severità, si trovano sessanta casi di recidivi puniti tutti con la sola prigione, e non sempre perpetua³².

4. Il *sermo generalis* o *auto da fè* quale cerimonia solenne di pubblica notifica della sentenza alla comunità dei fedeli

La sentenza, una volta redatta dall'inquisitore, doveva essere pubblicata, ossia portata formalmente a conoscenza dell'imputato, degli ulteriori soggetti interessati e della generalità dei fedeli³³. La fase della pubblicazione della decisione giudiziaria assunse nel processo inquisitorio una rilevanza assai particolare, perché si riteneva necessario notificare le sentenze in solenni sedute atte ad intimorire i nemici della fede, a rassi-

³⁰ Sull'istituto del ravvedimento *post delictum* nell'ipotesi di eresia, cf. F. BORDONI, *Manuale consultorum in causis Sancti Officii contra haereticam pravitatem*, Parmae 1693, p. 72.

³¹ A proposito del trattamento penale del recidivo, nei particolari, cf. NICOLAUS EYMERICUS, *Directorium inquisitorum*, p. 69, 171.

³² NICOLAUS EYMERICUS, *Directorium inquisitorum*, p. 172.

³³ Per quanto riguarda le ragioni giuridiche della pubblicazione della sentenza nell'ordinamento medievale, in generale, vedi ALFONSO DE CASTRO, *De justa haereticorum punitione*, p. 156. Cf. anche, sul punto, BELDA INIESTA, *Il trattamento canonico*, p. 469.

curare i fedeli, ad affermare il prestigio dell'Inquisizione, e a ribadire la sua supremazia su ogni altra autorità.

Sorse così l'usanza di riunire un certo numero di sentenze e di pubblicarle in assemblee – caratterizzate da uno scenario imponente e da un rituale particolarmente fastoso, sostanzialmente per impressionare le masse – alle quali erano convocati, con le autorità, tutti i fedeli. Tali assemblee, considerate dunque non solo come atti giudiziari, ma anche come solenni cerimonie religiose, presero il nome di *sermo generalis*, ed in Spagna quello di *auto da fe*³⁴.

Nella domenica che precedeva la loro celebrazione, se ne annunciava dal pulpito di tutte le chiese il giorno e l'ora, esortando ogni fedele a parteciparvi. Se non vi erano appositi locali, l'assemblea conveniva in una chiesa, nel palazzo vescovile o, più spesso, in una piazza all'uopo preparata. Era consuetudine di non celebrare qualunque altra sacra funzione nello stesso tempo, affinché ognuno potesse intervenire³⁵.

Fin dalle prime ore del mattino, si formava una solenne processione composta dal clero, dalle autorità civili e religiose vestite delle insegne e connotate dai simboli dei loro uffici, da numerosi uomini armati e dagli stessi ausiliari dell'inquisitore, i quali scortavano i giudici e conducevano i condannati al luogo designato tra il levarsi di canti e preghiere ed il fumare di incensi³⁶.

Precedeva il corteo la bandiera verde del Santo Ufficio, ed erano ostentati in processione vari stendardi e le effigi di cartone dei condannati contumaci o morti nelle more del giudizio, o prima di esso. Le ossa di questi ultimi seguivano rinchiusi in appositi cofanetti. Il popolo, affascinato e terrorizzato allo stesso tempo, si accalcava negli spazi ad esso riservati, mentre le autorità ed il clero prendevano posto in apposite tribune, attorniano l'inquisitore³⁷.

Gli imputati che non vestivano gli speciali costumi infamanti che furono loro riservati dall'Inquisizione in Spagna, avevano – tranne in

³⁴ In ordine all'evoluzione storica di tali cerimonie religiose nelle diverse località dell'Europa medievale, cf. K. DIEFENBACH, *Die Hexenwahn vor und nach der Glaubensspaltung in Deutschland*, Mainz 1886, p. 45-47.

³⁵ DIEFENBACH, *Die Hexenwahn*, p. 46.

³⁶ Per informazioni più dettagliate sul significato simbolico e religioso del rituale in parola, cf. GOUYET, *Histoire des inquisitions*, p. 128-131.

³⁷ GOUYET, *Histoire des inquisitions*, p. 129.

rari casi – una corda al collo e una candela in mano, e venivano esposti su di un palco, faccia al popolo, in piedi, a testa scoperta. Aveva quindi inizio la funzione che poteva durare anche parecchi giorni³⁸.

Veniva, in primo luogo, celebrata una messa solenne, dopo di che l'inquisitore, indossati gli abiti pontificali, pronunciava un sermone di confutazione e condanna dell'eresia, concedendo indulgenze varie ai presenti, e lanciando scomuniche contro chiunque osasse opporsi all'esercizio della potestà inquisitoria³⁹.

Le autorità secolari rinnovavano il loro giuramento di obbedienza, e di rispetto verso l'istituzione inquisitoria ecclesiastica, che poteva decidere della salvezza degli uomini, non solo in questo mondo, ma anche nell'altro. Un cancelliere, che compilava anche un verbale riassuntivo della cerimonia, dava poi lettura degli estratti dei processi e delle sentenze, già lette in precedenza a ciascun accusato, prima in latino e poi in volgare, incominciando da quelle che riguardavano i fatti delittuosi meno gravi⁴⁰.

Dopo la lettura di ciascuna sentenza, veniva chiesto al condannato se era pentito e disposto a mostrare un segno esteriore del suo ravvedimento, o se preferiva perdere corpo e anima, persistendo nell'errore. Se il reo si dichiarava pentito, veniva posto in ginocchio, dinanzi alla Croce ed ai Vangeli, e gli si leggeva la formula dell'abiura o detestazione dell'eresia, che egli doveva poi ripetere frase per frase, sottoscrivendola e facendo infine solenne promessa di non ricadervi⁴¹. L'abiura verteva sull'eresia in genere, per cui in caso di ricaduta in un errore anche diverso da quello che aveva formato oggetto del primo procedimento, l'eretico poteva essere considerato *relapsus*⁴². In seguito, venivano liberati gli assolti, previa revoca della scomunica e l'imposizione delle penitenze del caso⁴³.

Alla fine della cerimonia, venivano lette le sentenze relative agli impenitenti ed ai recidivi, che difficilmente potevano scampare alla morte.

³⁸ GOUYET, *Histoire des inquisitions*, p. 130.

³⁹ Così DIEFENBACH, *Die Hexenwahn*, p. 46.

⁴⁰ DIEFENBACH, *Die Hexenwahn*, p. 47.

⁴¹ Circa le precise formule di abiura che si facevano pronunciare al reo, cf. THOMAS DEL BENE, *De officio S. Inquisitionis*, p. 237-238. Sulla formula dell'abiura cf. pure BELDA INIESTA, *Il trattamento canonico*, p. 477.

⁴² Sulla recidiva, in particolare, cf. GUI, *Manuel de l'inquisiteur*, p. 81.

⁴³ Per quanto concerne le tipologie di penitenza applicate agli imputati assolti, cf. CARENA, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis*, p. 115-116.

Tali sentenze non venivano mai pubblicate in chiesa, qualora nelle chiese si celebrasse l'*auto da fê*, per non profanarne la sacralità. I condannati, previa degradazione se chierici, venivano poi consegnati, unitamente ad una copia della sentenza di condanna, al braccio secolare, che provvedeva a trasferirli nelle proprie prigioni, a mezzo delle guardie, in attesa dell'esecuzione⁴⁴.

Tale consegna si effettuava con un simbolico colpetto, che il cancelliere dell'inquisitore dava al condannato, a significare che la Chiesa abbandonava il reo al suo destino⁴⁵.

5. L'intervento del potere secolare nel processo canonico medievale: una considerazione storica e sociologica

Dalle costituzioni federiciane passò nel *Corpus Iuris Canonici* il principio che il giudizio sull'eresia appartenesse esclusivamente alla Chiesa, mentre al potere secolare spettasse il giudizio *quoad poenam*. Si ritenne, infatti, che *damnati per ecclesiam saeculari iudicio relinquantur debita animadversione puniendi*⁴⁶.

Nella parte loro riservata, i magistrati laici non andavano, tuttavia, considerati come semplici esecutori dei giudizi della Chiesa, ma come giudici procedenti in forza della legittima autorità loro conferita dai propri sovrani, i quali avevano ordinato – nelle norme di diritto penale statale – la punizione dell'eretico come quella di ogni altro criminale, essendo l'eresia considerata un crimine tanto nella legislazione ecclesiale che in quelle secolari⁴⁷.

I giudici statali, tuttavia, non potevano – come se fossero dei giudici d'appello – sindacare circa le sentenze rese dagli inquisitori, che erano per loro vincolanti sotto il profilo del rito e del merito; essi erano com-

⁴⁴ Cf. GOUYET, *Histoire des inquisitions*, p. 131.

⁴⁵ Sull'origine ed evoluzione storica di tale gesto e circa il suo valore simbolico, vedi DIEFENBACH, *Die Hexenwahn*, p. 47.

⁴⁶ Sulle caratteristiche generali del processo statale esecutivo, cf. A. EISMEIN, *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII siècle*, Paris 1881, p. 199-201.

⁴⁷ In tal senso C. DOUAIS, *L'inquisition. Ses origines, sa procédure*, Paris 1906, p. 167.

petenti esclusivamente a quantificare le penalità da applicare nel caso concreto, in qualità di giudici dell'esecuzione⁴⁸.

Va rilevato, in proposito, che se gli inquisitori vigilarono costantemente per assicurare agli eretici la giusta punizione per il crimine commesso, i magistrati civili non permisero – al contrario dei primi – che i condannati, affidati al loro potere, abiurassero i loro errori, né tennero minimamente in conto le abiure effettuate, che avrebbero invece dovuto, secondo il diritto canonico, strappare – salvo che si trattasse di recidivi – coloro che si dicessero pentiti alle fiamme del rogo e, in generale, a qualunque pena capitale⁴⁹.

La conseguenza inevitabile – evidentemente non imputabile all'Inquisizione ecclesiastica – fu che molti imputati che non si erano pentiti tempestivamente davanti all'inquisitore del delitto commesso, pur implorando clemenza – perché ravvedutisi – dinanzi al solo giudice secolare, vennero ugualmente giustiziati senza alcuna pietà⁵⁰.

6. Annotazioni generali sull'impugnazione della sentenza ed in special modo sull'appello

Le leggi di Federico II e le prime costituzioni pontificie avevano negato all'eretico la facoltà di appellare. La giurisprudenza e la dottrina interpretarono, però, tale norma ritenendo che non fossero appellabili le sentenze definitive, ma solo le disposizioni ordinatorie pronunciate nel corso del processo⁵¹.

Tale limitazione si fondava sul principio dell'infallibilità del Romano Pontefice – e dunque dello stesso inquisitore, in quanto espressione della *plenitudo potestatis* del Papa – quando si pronunciava circa una questione concernente le verità di fede⁵².

⁴⁸ Sui precisi limiti di competenza nel rapporto tra giudizio ecclesiale e statale per la repressione del crimine di eresia, cf. BERNARDUS GUIDONIS, *Practica officii inquisitionis*, p. 214.

⁴⁹ Questa è l'opinione di B. HAMILTON, *The Medieval Inquisition*, London 1981, p. 91-92.

⁵⁰ Così HAVAS, *La storia dell'Inquisizione*, p. 156.

⁵¹ TANON, *Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France*, p. 143.

⁵² Sugli aspetti storico-giuridici dell'istituto, cf. C. TAMMARO, voce *Plenitudo potestatis*, in UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Diccionario General de Derecho Canónico*, Pamplona 2012, p. 235-237.

E difatti, se la legge canonica escludeva, per gli eretici, la possibilità di proporre appello, restringendo così una norma di diritto comune, per sottostare a tale restrizione l'imputato doveva prima essere riconosciuto inequivocabilmente eretico, il che poteva avvenire solo attraverso una sentenza definitiva di condanna. Solo quest'ultima, dunque, non era appellabile, anche se importasse la pena capitale⁵³.

Il quarto Concilio Lateranense determinò con precisione le forme e i presupposti degli appelli, proponibili soltanto al Papa. L'appello non sospendeva il corso della procedura⁵⁴. L'inquisitore, al quale dovevano essere presentati per iscritto i motivi – sotto forma di una breve memoria difensiva –, li esaminava entro un termine di trenta giorni, e solo se li riteneva seri e legittimi rilasciava all'appellante delle *litterae dimissoriae seu apostoli reverentiales aut affirmativi*, nelle quali, pur senza riconoscere la fondatezza dell'appello, diceva di deferire la cognizione della causa, per competenza, alla Santa Sede, davanti alla quale rimetteva l'appellante⁵⁵.

Contemporaneamente, trasmetteva a Roma – in piego sigillato – gli atti del processo, includendovi, eventualmente, motivi a sostegno del provvedimento impugnato. Il giudice superiore, ricevute le lettere dimissorie ed il fascicolo di primo grado, poteva decidere di inviare – se lo riteneva necessario – l'ordine, mediante decreto, di sospendere la prosecuzione del giudizio fino alla decisione dell'appello⁵⁶.

Se invece i motivi dell'appello non parevano legittimi o fondati all'inquisitore, questi, dopo aver notificato al ricorrente un'ordinanza detta *apostoli refutatorii seu negativi* – con cui respingeva l'appello – continuava nella procedura di primo grado, mai interrottasi nonostante questo *incidente* di rito⁵⁷. Ciononostante, l'accusato poteva cercare co-

⁵³ Circa l'inappellabilità delle sentenze definitive, nei dettagli, cf. G. DU ROUSSEAU DE LA COMBE, *Traité des matières criminelles*, Bordeaux 1741, p. 175.

⁵⁴ Sulla natura non sospensiva dell'appello nel processo inquisitorio medievale, cf. NICOLAUS EYMERICUS, *Directorium inquisitorum*, p. 71.

⁵⁵ Sull'istituto delle *litterae dimissoriae* dell'inquisitore nell'ambito dell'appello, cf. BERNARDUS GUIDONIS, *Practica officii inquisitionis*, p. 88.

⁵⁶ Circa i presupposti e le caratteristiche del decreto di sospensione dell'esecuzione del giudizio di primo grado, più ampiamente, cf. GUI, *Manuel de l'inquisiteur*, p. 144-145.

⁵⁷ In ordine al contenuto degli *apostoli refutatorii*, cf. THOMAS DEL BENE, *De officio S. Inquisitionis*, p. 274.

munque di interessare, indirettamente, al suo caso la Santa Sede, la quale, se lo riteneva, poteva in ogni momento avocare a sé qualunque causa⁵⁸.

Se l'appello verteva su una violazione sanabile di norme procedurali, l'inquisitore aveva facoltà, regolarizzando gli atti, di far cadere l'appello. Non poteva procedere in questa direzione, invece, qualora la violazione fosse insanabile (ad esempio, per una tortura irregolarmente ordinata o eseguita), e in tal caso l'appello, se ritualmente proposto, doveva seguire il suo corso⁵⁹.

Gli appelli erano esaminati dalla Santa Sede con spirito di equità e con grande scrupolo; non a caso molto spesso – dai documenti a noi pervenuti – risulta che si concludevano favorevolmente all'appellante. Tuttavia, la lentezza dei giudizi, la distanza, la difficoltà e il costo degli appelli rendevano la pratica necessariamente rara e di dubbia efficacia, specie per chi non era ampiamente fornito di risorse economiche disponibili⁶⁰.

Dopo la sentenza definitiva, il ricorso al Papa poteva solo condurre ad un provvedimento grazioso di remissione o commutazione della pena, che dunque non andava ad incidere sulla declaratoria di colpevolezza dell'imputato per il reato commesso, ma solo sulle conseguenze giuridiche della stessa⁶¹.

7. Valutazioni riassuntive e conclusive

Nelle pagine che precedono, si è dunque esaminata in maniera sintetica la fase della decisione in quel peculiare tipo di processo canonico medievale che fu il giudizio inquisitorio.

Si è innanzitutto premesso che, per la deliberazione del responso della causa e la valutazione delle prove, gli inquisitori dovevano valersi dell'opera di *boni viri*, generalmente periti in diritto. I *boni viri* non appartenevano al personale dell'ufficio giudiziario, ma erano vincolati

⁵⁸ Ciò per il principio, sopra menzionato, della pienezza dei poteri (cf. C. TAMMARO, voce *Plenitudo potestatis*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, p. 236).

⁵⁹ Sui presupposti giuridici per appellare, estesamente, cf. BERNARDUS GUIDONIS, *Practica officii inquisitionis*, p. 289.

⁶⁰ Questo è il parere di CARDINI, *L'Inquisizione*, p. 63 e di BURMAN, *The Inquisition: hammer of heresy*, p. 90-91.

⁶¹ Sugli aspetti teologico-giuridici di tale ricorso, cf. BERNARDUS COMENSIS, *Lucerna inquisitorum*, p. 133.

al segreto da apposito giuramento e passibili di pena, in ogni ipotesi di colpa nell'esercizio delle loro funzioni.

Si è, peraltro, precisato che i *boni viri* formulavano un semplice parere che il giudice era obbligato a richiedere, ma non a conformarvisi nella sua decisione, anche se nella pratica tali pareri furono quasi sempre seguiti.

Raccolti e studiati gli elementi necessari per il giudizio e sentito il parere dei *boni viri*, si è detto che il giudice pronunciava la sentenza. Tale provvedimento decisorio era reso dall'inquisitore in solido con il vescovo della diocesi interessata, o con un suo rappresentante, o dal solo inquisitore se il vescovo gli avesse delegato i suoi poteri.

Dopo aver esaminato nel dettaglio le diverse tipologie di sentenza che il giudice poteva emanare, si è osservato che la sentenza, una volta redatta dall'inquisitore, doveva essere pubblicata, ossia portata formalmente a conoscenza dell'imputato, degli ulteriori soggetti interessati e della generalità dei fedeli.

A tal proposito, si è pure riferito che la fase della pubblicazione della decisione giudiziaria assunse nel processo inquisitorio una rilevanza assai particolare, perché si riteneva necessario notificare le sentenze in solenni sedute atte ad intimorire i nemici della fede, a rassicurare i fedeli, ad affermare il prestigio dell'Inquisizione, e a ribadire la sua supremazia su ogni altra autorità.

Sorse così l'usanza di riunire un certo numero di sentenze e di pubblicarle in assemblee – caratterizzate da uno scenario imponente e da un rituale particolarmente fastoso, sostanzialmente per impressionare le masse – alle quali erano convocati, con le autorità, tutti i fedeli. Tali assemblee, considerate dunque non solo come atti giudiziari, ma anche come solenni cerimonie religiose, presero il nome di *sermo generalis*, ed in Spagna quello di *auto da fê*.

Successivamente è stata descritta la fase dell'esecuzione della sentenza, che nel processo inquisitorio era delegata al potere secolare. I giudici statali, tuttavia, non potevano – come se fossero dei giudici d'appello – sindacare circa le sentenze rese dagli inquisitori, che erano per loro vincolanti sotto il profilo del rito e del merito; essi erano competenti esclusivamente a quantificare le penalità da applicare nel caso concreto, in qualità di giudici dell'esecuzione.

Sono stati, infine, oggetto d'indagine i rimedi di impugnazione della sentenza, con particolare riferimento allo strumento dell'appello,

principalmente analizzando i suoi presupposti, caratteristiche e conseguenze giuridico-canoniche.

Ciro TAMMARO *

* Professore Incaricato di Diritto Canonico nello Studio Teologico Franciscano di Nola (cirtammaro@libero.it).